



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PALERMO
ORDINANZA N°40/09

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

VISTA: la precedente ordinanza n. 45/97 del 09 giugno 1997 recante norme di disciplina relative all'ambito portuale di Mondello;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 71, 72 e 79 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO: il codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 come corretto ed integrato con decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992 avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

VALUTATE: le istanze di rivisitazione della attuale disciplina degli ormeggi del porticciolo di Mondello formulate da alcune locali Associazioni di diportisti in relazione alla necessità di disciplinare la fruizione della struttura portuale con riferimento alle necessità di ormeggio delle barche da pesca che normalmente utilizzano il porto nonché alla consistenza media, numero, tipo e caratteristiche delle stesse unità da pesca e delle unità da diporto che normalmente stazionano in quel sorgitore;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare, **IN VIA SPERIMENTALE**, il ricovero, transito e gli ormeggi da parte della marineria locale da pesca e delle unità da diporto, l'uso delle banchine nel porto e nel pontile a giorno per una regolare fruizione delle strutture portuali esistenti ed utilizzabili nonché regolamentare l'accesso di veicoli e persone all'interno dell'area portuale di Mondello, alaggio e varo unità da pesca e da diporto, anche nel piazzale retrostante la banchina del porticciolo di Mondello;

TENUTO CONTO, altresì degli incrementi registratesi negli anni del traffico di unità da diporto in particolare durante la stagione estiva;

PREMESSO: che il porto di Mondello, parimenti agli altri sorgitori, può costituire rifugio per il naviglio da pesca e da diporto e di piccolo tonnellaggio, in relazione a eventi meteorologici particolari e/o emergenze in genere e che i proprietari e conduttori delle unità che vi transitano o vi stazionano, devono porre in essere ogni accorgimento di prudenza marinaresca che consenta di

prevenire incidenti in caso di peggioramento delle condizioni sottoponendo a continua vigilanza le proprie unità per valutare le relative contromisure da adottare in ordine a tale finalità preventiva;

PREMESSO: inoltre, che in relazione alla natura ed alla destinazione delle aree portuali (presenza del mare ai margini delle sedi banchinate) l'accesso, la circolazione dei pedoni, degli automezzi, degli autoveicoli e motocicli privati e la sosta nel porticciolo di Mondello sono subordinati sia all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza che all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atte a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose e che pertanto, l'esercizio delle facoltà contemplate nel presente provvedimento, avvengono sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui sono accordate che non potranno richiedere alcun risarcimento per eventuali danni né all'Amministrazione delle Infrastrutture e Trasporti né al Comune di Palermo,

O R D I N A

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 1

Le norme contenute nella presente Ordinanza si applicano al porticciolo di Mondello come individuato nello stralcio planimetrico allegato in forma integrante alla presente ordinanza laddove l'ambito portuale è delimitato in rosso.

Articolo 2

Nello specchio acqueo del porticciolo di Mondello, è vietata:

- la messa in opera di corpi morti di qualsiasi genere, di gavitelli e/o boe senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima che avrà la facoltà di rimuoverli coattivamente a spese dell'interessato;
- la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità nella fascia di mare antistante l'imboccatura del porto;
- la pesca ed ogni altra attività come regate veliche, sci nautico, tavole a vela, bagni di mare che sia di intralcio al normale traffico per lasciare e/o raggiungere l'ormeggio, a meno di specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

E' assolutamente vietato l'uso di detersivi o di sostanze simili per il lavaggio delle unità ormeggiate e degli autoveicoli in sosta sulle banchine.

E' parimenti vietato gettare in mare, da bordo o dalle banchine, rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi natura. I rifiuti di bordo dovranno essere raccolti in appositi sacchetti di plastica che dovranno essere ben chiusi e lasciati sulle banchine nei contenitori, all'uopo predisposti dal Comune di Palermo, per essere ritirati dal personale addetto. E' vietato depositare sulle banchine fusti di olio bruciato od altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione dei motori nonché il deposito e l'abbandono di materiale di qualsiasi genere ivi compreso quello derivante dalla manutenzione delle unità navali e/o degli attrezzi da pesca.

E' altresì vietata la pesca, lo scongelamento di pesce, il prelievo di acqua di mare, nonché gettare in mare rifiuti solidi e/o liquidi di qualsiasi genere.

E' vietato effettuare rifornimenti e travasi di carburante al di fuori delle zone in cui sono ubicati gli eventuali impianti di distribuzione autorizzati.

Articolo 4

Coloro i quali intendono esercitare un'attività nell'ambito portuale ed, in genere, sul demanio marittimo (esercenti di ristoranti, caffè, bar, chioschi, in genere, noleggio di unità da diporto, etc.) debbono essere preventivamente muniti della relativa concessione demaniale o autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente e della Capitaneria di Porto di Palermo, indipendentemente delle eventuali autorizzazioni e licenze di competenza di altri enti. Lo svolgimento in ambito portuale delle attività che comportano l'utilizzo di automobili, camions, furgoni, gru, e l'esercizio sul demanio marittimo dell'attività di vendita ambulante etc., è subordinata all'ottenimento da parte degli interessati delle necessarie autorizzazioni e degli appositi permessi rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Palermo (ex articolo 68 C. d. N.).

Articolo 5

E' fatto assoluto divieto a chiunque di depositare selle, carrelli ed imbarcazioni di qualsiasi tipo sulle banchine del porto salvo che non sia stata concessa apposita autorizzazione.

Articolo 6

Nello specchio acqueo antistante e circostante le strutture portuali di cui sopra, è vietato tuffarsi dalle banchine, dai moli e dai pontili esistenti.
E' vietato altresì ogni tipo di accesso sulle scogliere frangiflutti.

Articolo 7

Tutte le unità che si avvicinano o si allontanano allo/dallo specchio acqueo circostante le strutture portuali di cui sopra, devono procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra e comunque procedere ad una velocità non superiore a 3(tre) nodi.

Esse devono manovrare in modo da avere la visibilità di tutta la zona portuale e dell'avanporto/adiacenze, allo scopo di potersi prontamente disimpegnare qualora si presentino altre unità in entrata o in uscita. Le unità in uscita hanno precedenza su quelle in entrata.

Al centro dello specchio acqueo compreso tra il "pontile a giorno e la "banchina" almeno a partire dalla testata di detta banchina (e suo virtuale prolungamento orizzontale) e fino a terra, deve essere mantenuto, per necessità di manovra, un canale manovrabile della larghezza non inferiore a 20(venti) metri.

DISCIPLINA ED USO DELLO SCALO DI ALAGGIO

Articolo 8

La sosta delle unità da pesca e da diporto nei rispettivi scali di alaggio è consentita solo per l'effettuazione di lavori di riparazione e/o manutenzione per la durata massima di 30 (trenta) giorni, allo scadere dei quali si configurerà occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

Di massima:

- **Le unità da pesca possono essere alate a secco soltanto sulla parte di scalo indicata dalla lettera “AP” (alaggio pesca) sulla planimetria allegata;**
- **Le unità da diporto possono essere alate a secco soltanto sulla parte di scalo indicata dalla lettera “AD”(alaggio diporto) sulla planimetria allegata.**

A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficio locale marittimo di Mondello, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni dalla data del presunto inizio lavori, apposita richiesta in bollo corrente, contenente, oltre alla descrizione dei lavori da eseguire e il periodo di sosta previsto, lo specifico impegno a provvedere al varo dell'unità alla scadenza del termine dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

Al fine di regolare la temporanea utilizzazione dello spazio riservato all'alaggio delle unità e consentire a chiunque ne abbia necessità di fruire degli stessi, gli interessati che hanno già ottenuto l'autorizzazione alla sosta in banchina e/o scalo di alaggio non possono avanzare richieste ulteriori se non siano trascorsi 30(trenta) giorni dalla data dell'ultimo varo della propria unità a meno che non vi siano altre richieste.

Articolo 9

In deroga al disposto del precedente articolo, nel caso di avverse condizioni meteorologiche e soltanto per eccezionali esigenze di sicurezza, l'alaggio sugli scali di cui all'articolo 8 è consentito per il tempo strettamente necessario a giudizio dell'Autorità marittima.

Articolo 10

E' fatto obbligo di lasciare libero il tratto di specchio acqueo antistante lo scivolo di alaggio e varo delle unità al fine di garantire il libero utilizzo dello stesso. L'obbligo di lasciare libero il predetto scivolo dovrà essere riportato in apposita cartellonistica posta in essere dal Comune di Mondello che dovrà provvedere anche alla collocazione del relativo divieto di sosta a terra.

Articolo 11

Nel piazzale indicato con la lettera “C” sulla allegata planimetria, è consentita la sosta di 30(trenta) unità da pesca utilizzando gli spazi indicati con la lettera C” della planimetria allegata con le stesse limitazioni e modalità stabilite nei precedenti articoli.

L'operatore addetto alla manovra della gru non potrà eseguire l'alaggio di alcuna unità se il proprietario dell'unità non dimostri di essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'ufficio marittimo competente. In ogni caso prima dell'operazione la zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata e transennata in maniera adeguata per tutta la durata dell'operazione e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti finalizzati a prevenire eventuali danni a terzi.

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Articolo 12

L'ormeggio presso il porticciolo di Mondello è consentito soltanto di punta ed esclusivamente lungo la "banchina" antistante il piazzale ed il "pontile a giorno" a partire dalla radice fino alla testata (esclusa) delle suddette opere, alle unità seguenti:

- a) "banchina" indicata con il simbolo "OP" (ormeggio pesca): ormeggio destinato esclusivamente alle unità da pesca, fatta salva la zona riservata ai mezzi navali della Guardia Costiera (Ord. n. 64/93)
- b) "pontile a giorno" lato Nord indicato con "OP" (ormeggio pesca) : partire dalla radice sino alla metà dello stesso e precisamente per una lunghezza di ml. 33, ormeggio riservato ad unità da pesca;
- c) "pontile a giorno" lato Nord indicato con "OD" (ormeggio diporto): a partire dalla metà dello stesso sino alla testata, ormeggio riservato ad unità da diporto;
- d) "pontile a giorno" lato Sud indicato con "OD" (ormeggio diporto): ormeggio riservato ad unità da diporto.

I proprietari/Armatori delle unità da pesca e da diporto che ormeggiano nel porto sono obbligati a fornire un proprio recapito telefonico all'Ufficio Locale Marittimo di Mondello per l'immediata reperibilità qualora si rendesse necessario lo spostamento delle unità in relazione ad esigenze di carattere pubblico e/o per emergenze.

L'assegnazione dei predetti posti d'ormeggio è da intendersi ***in via sperimentale e con riserva di adottare le necessarie modifiche qualora se ne ravvisi, in futuro, l'esigenza.***

L'Ufficio Locale marittimo di Mondello può autorizzare in via temporanea l'ormeggio di unità navali nell'ambito del porticciolo di Mondello.

Articolo 13

E' vietato alle unità di qualunque tipo di occupare indebitamente i posti di ormeggio assegnati di cui al precedente articolo, anche se temporaneamente liberi, se non per motivi gravi ed eccezionali e comunque previa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Mondello.

Al di fuori delle zone e dei posti stabiliti dal precedente articolo è, altresì, vietato ormeggiarsi o sostare, anche alla ruota.

E' vietato, inoltre, mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, anche a mezzo di ganci o anelli a terra, che saranno rimossi coattivamente con spese a carico degli interessati.

CIRCOLAZIONE, TRANSITO E SOSTA IN AMBITO PORTUALE

Articolo 14

La circolazione all'interno della banchina del porticciolo è regolata dalle norme del vigente codice della strada ai sensi dell'articolo 6 comma 7 dello stesso, sia per quanto concerne le norme di comportamento che per quanto riguarda le violazioni e le sanzioni ove non espressamente derogate dalla presente ordinanza.

Il movimento di veicoli nell'ambito della banchina di Mondello è consentito con l'osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e

verticale e di tutti gli altri elementi di segnalazione che saranno posti in essere a cura Comune di Palermo.

Sulla banchina e sul retrostante piazzale indicato con la lettera "C" sulla planimetria allegata, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di qualsiasi autoveicolo, motociclo, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Mondello.

Lo stesso Ufficio, a seguito di motivata istanza presentata dall'interessato in carta semplice, potrà rilasciare un pass di accesso utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza (allegato n. 1 e 2).

In tutto l'ambito portuale è fatto divieto a caravan, autocaravan e autoveicoli in ogni modo destinati all'uso abitativo, di occupare ed adibire ad accampamento (campeggiare) le aree che costituiscono lo stesso ambito portuale.

L'Ufficio marittimo di Mondello, ai fini della sicurezza del porto, potrà in ogni momento decidere di chiudere con lucchetto e catena i cancelli di accesso al porticciolo di Mondello, fornendo la chiave di accesso alle sedi delle forze di polizia operanti sul luogo ed ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma precedente per il solo carico e scarico di merci relativi ai motopescherecci ormeggiati in banchina.

La circolazione stradale nell'ambito della banchina del Porticciolo di Mondello è vietata fatta eccezione per i proprietari delle unità da pesca ormeggiate in porto ai sensi dell'articolo 12 della presente ordinanza che dovranno accedere e sostare solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento di operazioni connesse allo scarico/carico di materiali e attrezzature di lavoro e varie sulle unità: a tali soggetti la circolazione veicolare in porto è consentita con l'osservanza delle norme, degli obblighi, dei divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale nonché dagli indicatori di corsia, separatori di carreggiata, dissuasori di velocità, catarifrangenti e da tutti gli altri elementi di segnalazione ed apprestamenti di sicurezza (ivi comprese manutenzione del piano di calpestio e segnalamenti luminosi) che saranno posti in opera dal Comune di Palermo conformemente alle disposizioni del codice della strada.

Parimenti è consentito l'accesso, la circolazione e la sosta ai/alle soggetti/Ditte debitamente iscritti/e nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di porto di Palermo in corso di validità o che hanno presentato apposita Comunicazione di inizio/proieguo attività ai sensi della ordinanza n.12/99 dalla Capitaneria di porto di Palermo, munita del visto della Sezione, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento della attività autorizzata.

Articolo 15

La sosta temporanea all'interno dell'area portuale di cui sopra potrà avvenire unicamente nelle aree di sosta evidenziate in verde nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante ed appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale a cura del Comune di Palermo.

Lungo le banchine, i moli, i pontili e le calate del porto è vietata, permanentemente, la fermata e la sosta fuori dai posteggi indicati da apposita segnaletica e individuati in planimetria allegata.

E', altresì, vietata la fermata e la sosta dei veicoli:

- dal ciglio delle banchine a meno di 2(due) metri;
- in prossimità di eventuali cavi di ormeggio in tensione;

- allo sbocco di eventuali passi carrabili nonché in prossimità serranda di intercettazione della condotta denominata “ferro di cavallo”;
- sopra o in prossimità di prese d'acqua, telefoniche ed elettriche.

Articolo 16

La **velocità** massima consentita agli autoveicoli che impegnano la suddetta area portuali è di 25 (venticinque) chilometri orari: qualora necessario si deve procedere a passo d'uomo e segnatamente in caso di cattive condizioni meteorologiche, pioggia, scarsa visibilità, per nebbia o altro.

Articolo 17

I veicoli lasciati in sosta all'interno dell'area portuale in parola, al di fuori delle aree appositamente indicate, saranno rimossi anche a mezzo società concessionarie del servizio di rimozione autoveicoli comunale a spese dell'interessato unitamente alle spese di custodia.

La rimozione coattiva (o il bloccaggio delle ruote) sarà attuata a carico di tutti i veicoli, rimorchi, macchine agricole, carrelli con o senza contenitori a bordo, macchine operatrici ecc.ecc., che sostano al di fuori delle aree espressamente destinate al parcheggio e più specificatamente nelle seguenti ipotesi di sosta:

- in zona vietata con rimozione;
- lungo il ciglio delle banchine;
- in prossimità di prese d'acqua, telefoniche ed elettriche;
- che provochi intralcio alla circolazione;
- in zona riservata ad altre categorie di veicoli;
- in prossimità di cavi d'ormeggio in tensione.

Articolo 18

I permessi per l'accesso, circolazione e sosta nella banchina, considerato che il varco di accesso alla stessa sarà, normalmente, chiuso e che, giornalmente (dal lunedì al sabato), dalle ore 08.00 alle ore 14.00 sarà aperto a cura dell'Ufficio Locale Marittimo di Mondello, dovranno essere rilasciati dal medesimo Ufficio Locale Marittimo che avrà cura di acquisire, a tal fine, copia della licenza di pesca dei richiedenti e la ulteriore documentazione eventualmente ritenuta opportuna. I proprietari dei m/b da pesca ai quali è stata consegnata la chiave d'accesso, dovranno riconsegnarla qualora si verifichino i seguenti casi: Vendita imbarcazione, cambio di destinazione d'uso, modifica ormeggio ecc. e dovranno manlevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio di detta chiave d'accesso.

L'ufficio Locale Marittimo di Mondello è onerato di vigilare sulla corretta applicazione del presente comma e provvederà all'immediato ritiro della chiave non appena ne rilevi un uso improprio.

Articolo 19

Il Comune di Palermo è onerato di posizionare idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente ordinanza, nonché di porre in essere le segnalazioni stradali e orizzontali e verticali atte a consentire la visualizzazione degli obblighi, divieti e limitazioni derivanti dalle norme contenute nella presente ordinanza e da quanto imposto dalle norme del Codice della Strada. Altresì, la medesima civica amministrazione avrà cura di collocare apposito cartello in prossimità degli accessi alla banchina riportante il seguente avviso:

“ATTENZIONE – BANCHINE NON RECINTATE, CIGLI BANCHINA NON PROTETTI, PROCEDERE CON PRUDENZA ED A PASSO D’UOMO IN PRESENZA DI SCARSA VISIBILITA’ – IL PORTO E’ AREA OPERATIVA OVE LA CIRCOLAZIONE, LA SOSTA ED IL TRANSITO SONO CONSENTITI A RISCHIO E PERICOLO DEGLI INTERESSATI CON OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E SECONDO GLI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI IMPOSTE, RISULTANTI DALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLTANTO AI VEICOLI AUTORIZZATI A NORMA DELLA VIGENTE NORMATIVA”.

Tutta la richiamata cartellonistica dovrà essere mantenuta in efficienza, e quindi visibile nel tempo, e collocata anche in prossimità della sede viaria limitrofa all’ambito portuale e nelle zone di accesso al porticciolo.

NORME SANZIONATORIE

Articolo 20

I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose incorrono, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed dall’articolo 53 comma 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171.

Per quanto attiene specificatamente le contravvenzioni alle norme in materia di sosta in ambito portuale come definite dal precedente articolo 15, i contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti:

- ai sensi dell’articolo 1174 comma II del codice della navigazione per tutte quelle ipotesi di fermata e sosta, specificata al precedente articolo 15, in zone portuali operative (lungo i cigli banchina, i moli, i pontili, in prossimità di prese d’acqua, telefoniche ed elettriche, in prossimità di cavi di ormeggio in tensione) con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 309,00;
- ai sensi dell’articolo 6 comma 14 del codice della strada (sosta vietata nell’area portuale in violazione all’ordinanza del capo di circondario marittimo di Palermo): sanzione amministrativa da Euro 38,00 a Euro 155,00;
- ai sensi dell’art. 6 comma 7 del codice della strada (violazione dell’ordinanza del capo del Circondario marittimo di Palermo): sanzione amministrativa da Euro 78.00 a Euro 311,00;
- gli importi di cui sopra sono soggetti a variazioni di legge.

Articolo 21

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore il **30 aprile 2009** ed abroga ogni altra norma in contrasto.---

Palermo, li **30 aprile 2009**

f. to **IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO**
Contrammiraglio (CP) Ferdinando LAVAGGI

PLANIMETRIA ALLEGATA
ALL'ORD. 40/OP DEL 30.04.2009

